



UNIONE EUROPEA

IL PARLAMENTO EUROPEO

IL CONSIGLIO

**Bruxelles, 14 maggio 2025
(OR. en)**

2025/0056(COD)

PE-CONS 7/25

**POLCOM 64
COEST 267
COMER 50
CODEC 359**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: **REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per
quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione**

REGOLAMENTO (UE) 2025/...
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del ...

**che sospende alcune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478
per quanto riguarda le importazioni di prodotti ucraini nell'Unione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra² ("accordo di associazione") costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Conformemente alla decisione 2014/668/UE del Consiglio³, il titolo IV dell'accordo di associazione, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2017 a seguito della ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
- (2) L'accordo di associazione rafforza e amplia le relazioni fra le parti dell'accordo di associazione ("parti") in una forma ambiziosa e innovativa al fine di agevolare e realizzare una graduale integrazione economica, nel rispetto dei diritti e degli obblighi che discendono dall'appartenenza delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio.
- (3) Il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ stabilisce un regime comune applicabile alle importazioni di prodotti originari della maggior parte dei paesi terzi, compresa l'Ucraina. Esso contiene inoltre disposizioni in materia di misure di vigilanza e di salvaguardia.

² GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3, ELI:

http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/295/oj.

³ Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2014/668/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/478/oj>).

- (4) La guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto profonde ripercussioni negative sulla capacità dell'Ucraina di commerciare con il resto del mondo. Tali ripercussioni riguardano, ad esempio, il settore siderurgico a causa dell'occupazione o della distruzione di impianti siderurgici. Anche altri settori dell'economia ucraina ne sono interessati.
- (5) In tali circostanze e al fine di attenuare l'impatto economico negativo della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è opportuno, a beneficio dell'Ucraina, esentare le importazioni nell'Unione di prodotti originari dell'Ucraina dalle misure di vigilanza e di salvaguardia dell'Unione. A tal fine è necessario sospendere talune disposizioni del regolamento (UE) 2015/478 per quanto riguarda le importazioni dall'Ucraina.
- (6) È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per sospendere temporaneamente l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda un prodotto specifico originario dell'Ucraina al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵. La durata di tale sospensione dovrebbe essere sufficientemente lunga da consentire alla Commissione di presentare una proposta di un regolamento che sospenda, modifichi o abroghi il presente regolamento e al Parlamento europeo e al Consiglio di adottarlo.

⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi per tre anni.
- (8) In vista della scadenza, il 5 giugno 2025, del regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, che prevede, tra l'altro, effetti equivalenti a quelli del presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 6 giugno 2025,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

⁶ Regolamento (UE) 2024/1392 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (GU L, 2024/1392, 29.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1392/oj>).

Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

L'applicazione dell'articolo 2, degli articoli da 4 a 7, degli articoli da 9 a 17 e degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (UE) 2015/478 è sospesa per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di prodotti originari dell'Ucraina.

Articolo 2

Sospensione temporanea

La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di sospendere l'applicazione del presente regolamento per quanto riguarda un prodotto specifico originario dell'Ucraina per un periodo non eccedente 12 mesi, qualora le importazioni di tale prodotto aumentino a un livello tale da contribuire in modo significativo al grave pregiudizio o alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 3
Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 4
Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il 6 giugno 2025.

Esso si applica dal 6 giugno 2025 al 5 giugno 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente
